




ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07

codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

CONSORZIO ASI FOGGIA
Prot. 00003728 del 25-11-2019
Sezione:ARRIVO

via Monsignor Farina, 62 -71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
e-mail segreteria@asifoggia.it
pec asifoggia@pec.it



L'anno 2019, il giorno 25 del mese di novembre, nella sede del Consorzio A.S.I. di Foggia

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 401 del 1° luglio 2019, con i poteri spettanti all'Assemblea Generale, ha assunto le decisioni di cui appresso.

DELIBERAZIONE n. 34

Oggetto: Approvazione regolamento sulle norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50, "Codice dei contratti pubblici".

Premesso:

- che il Consorzio ASI di Foggia possiede la figura di Ente pubblico economico, regolato dalla legge regionale n. 2/2007;
- che con Delibera della Giunta Regionale n. 901 del 15 maggio 2019 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 401 del 1° luglio 2019, che ivi si intendono integralmente richiamati ed assunte, è avvenuta la nomina di Commissario Straordinario del Consorzio ASI della Provincia di Foggia, nella persona del dott. Santi Giuffrè, per la copertura di tutte le funzioni ordinarie e straordinarie consortili;
- che detta nomina commissariale possiede pienezza di tutti i poteri ordinari e straordinari, come da succitata Delibera regionale n. 901/2019, in conformità delle funzioni di cui allo Statuto del Consorzio ASI di Foggia e dei suoi Regolamenti interni;

considerato:

- l'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici";

rilevata:

- la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito regolamento che stabilisca modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, di cui al succitato art. 113 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai fini di dotare l'Ente di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione ed esecuzione di lavori, opere, forniture o servizi;

vista:

- la proposta di regolamento che individua modalità e criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, redatto ai sensi dell'art. 113 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., predisposto dagli Uffici consortili e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Ente;
- la Contrattazione Decentrata Integrativa, di cui ai verbali datati 23 ottobre 2019 e 6 novembre 2019 acquisiti al prot. ASI in data 25 novembre 2019 con il n.3723, con la quale si è convenuta l'individuazione delle modalità e criteri di riparto del fondo incentivi per funzione tecniche di cui all'art. 113 del D. lgs. n.50/2016 e s.m.i., così come da proposta di regolamento predisposto dagli Uffici consortili;



ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07

codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
e-mail segreteria@asifoggia.it
pec asifoggia@pec.it

valutato:

- che il suddetto regolamento intende conseguire l'obiettivo di valorizzare l'impegno, le capacità, le professionalità acquisite e le attività dei dipendenti, di questo Ente, consentendo di incentivare il ricorso al personale interno;


ritenuto per quanto innanzi detto:

- di voler approvare il regolamento sulle norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, considerato, valutato e ritenuto

DELIBERA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui integralmente riportata;
2. di approvare l'allegato regolamento sulle norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.


Il Commissario Straordinario
Dott. Santi Giuffrè



CONSORZIO ASI FOGGIA

Consorzio
per l'Area di Sviluppo
Industriale di Foggia

ENTE PUBBLICO ECONOMICO AI SENSI DELLA L.R. N.2/07

codice fiscale 80002670711
partita iva 00205740715

via Monsignor Farina, 62 - 71122 FOGGIA (ITALY)
tel. 0881.307111 - fax 0881.307240
e-mail segreteria@asifoggia.it
pec asifoggia@pec.it

**REGOLAMENTO SULLE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART.
113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N.50.**

Allegato alla Deliberazione Commissario ASI n. 34 del 25 novembre 2019

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce le modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti del Consorzio ASI di Foggia, Ente pubblico economico, secondo quanto previsto dall'art. 113 Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, di seguito denominato "Codice dei contratti pubblici", e s.m.i.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del "Codice dei contratti pubblici", gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:
 - attività di responsabile unico del procedimento;
 - attività di valutazione preventiva dei progetti;
 - attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - attività di direzione dei lavori;
 - attività di direzione dell'esecuzione;
 - attività di collaudo tecnico amministrativo;
 - attività di verifica di conformità;
 - attività di collaudo statico.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisto di servizi e forniture.

Art. 3 - Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Ente che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche e amministrative.
2. Partecipano alla ripartizione anche i dipendenti, sia amministrativi che tecnici, individuati con apposita determinazione del direttore generale, che collaborano direttamente alle attività di cui al richiamato art. 2, comma 1, secondo quanto previsto nel successivo art. 7, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del "Codice dei contratti pubblici", non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 4 - Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al 2 per cento (2%) dell'importo posto a base di gara di un lavoro, opera, fornitura o servizio. Tale fondo è costituito anche in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizione ed espropri di immobili, nonché l'IVA.
3. L'80% delle risorse finanziarie del fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto art. 3, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo.
4. L'utilizzo del restante 20% delle risorse finanziarie del fondo è regolato dall'art. 113, comma 4, del "Codice dei contratti pubblici".
5. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del direttore generale dell'Ente.
6. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale dell'Ente in nome e per conto della Pubblica Amministrazione convenzionata.



Saranno pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento.

7. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni, o con i soggetti terzi, le stazioni appaltanti di altra PA devono espressamente indicare i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente di questo Consorzio, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni dovranno essere comunicati agli uffici dell'Ente entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.

Art. 5 - Criteri di attribuzione degli incarichi

1. Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, il direttore generale nomina il RUP tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31 del "Codice dei contratti pubblici" e delle linee guida dell'ANAC di cui al comma 5 dell'art. 31 del medesimo "Codice".
2. Il direttore generale, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, su proposta del RUP individua, con apposita determina, i componenti dell'ufficio di supporto al RUP, di direzione lavori, il collaudatore o i competenti della commissione di collaudo, nonché le altre figure incaricate delle funzioni tecniche attingendo esclusivamente alle risorse umane dell'Ente, tenendo conto:
 - della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
 - delle esperienze professionali eventualmente acquisite;
 - dell'espletamento di attività analoghe;
 - dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - della capacità di collaborazione con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali;
 - del principio di incentivazione della produttività, sancito dal vigente CCNL FICEI.
3. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio amministrativo e all'ufficio ragioneria e comunque non oltre 15 giorni dalla emanazione dello stesso.
4. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis della Legge 6 novembre 2012; è fatto obbligo per il direttore generale che dispone l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre PA di accertare preventivamente, tramite il RPCT, la sussistenza di carichi pendenti di natura corruttiva a carico del dipendente ai sensi della normativa sopra citata.
5. Gli incarichi per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, in assenza di precedenti esperienze, potranno essere assegnati al personale previo accertamento dei seguenti presupposti: aver seguito un corso di qualificazione professionale oppure aver già svolto direttamente o in affiancamento l'attività oggetto dell'incarico.
6. Il direttore generale dell'Ente, quale stazione appaltante, è tenuto a comunicare al RPCT e alle OO.SS. gli incarichi attribuiti al fine del monitoraggio circa il rispetto dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi.

Art. 6 - Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento del direttore generale di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali vanno eseguite le prestazioni per ciascuna figura professionale.



2. I termini per la direzione lavori o per la esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini di collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli indicati all'art. 102 del "Codice dei contratti pubblici" e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.

Art. 7 - Modalità e criteri di ripartizione del fondo

1. L'importo da corrispondere al personale dell'Ente viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del direttore generale, con i criteri di seguito riportati:

LAVORI	%
RUP	24%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	18%
Direttore Lavori	25%
Ufficio direzione lavori (coordinatore per l'esecuzione - direttore operativo - ispettore di cantiere)	19%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	5%
Collaudo statico	3%
Incaricato della verifica dei progetti	2%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	2%

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	27%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	18%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	26%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	16%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	4%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	4%
Collaudo tecnico amministrativo e regolare esecuzione	5%

2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nella determina del direttore generale di cui all'art. 5, comma 2, secondo le indicazioni di seguito riportate.
3. Qualora i collaboratori del RUP (staff) siano individuati in più persone, al personale amministrativo compete una quota non inferiore ad 1/6 di quella stabilita per la voce di riferimento (18%) e al personale tecnico la restante quota non inferiore ai 5/6 della medesima voce di riferimento (18%).
4. Qualora il direttore dei lavori (D.L.) svolga anche la funzione di coordinatore della sicurezza (C.S.E.):
 - senza la costituzione dell'Ufficio di direzione lavori, al D.L. è riconosciuta la percentuale massima per tale Ufficio (19%);
 - con la costituzione dell'Ufficio di direzione lavori, allo stesso D.L. compete una quota non inferiore ad 1/3 di quella stabilita per tale Ufficio (19%).Nel caso in cui il C.S.E. sia persona diversa dalla D.L.:
 - senza l'individuazione delle altre figure previste per l'Ufficio di direzione lavori, allo stesso C.S.E. è riconosciuta la percentuale massima per tale Ufficio (19%);
 - con l'individuazione delle altre figure previste per l'Ufficio di direzione lavori, al C.S.E. compete una quota non inferiore ad 1/3 di quella stabilita per tale Ufficio (19%), così come al direttore operativo e all'ispettore di cantiere competono quote pari ad 1/3 cadauno di quella stabilita per il medesimo Ufficio.Qualora vi sia cumulo di funzioni, in favore della stessa persona, le rispettive quote di competenza verranno sommate tra loro.
5. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del "Codice dei contratti pubblici", qualora le strutture consortili svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri Enti viene riconosciuta al personale una quota parte, non superiore ad un quarto (1/4), dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo art. 113.

Art. 8 - Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 9, comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- b) per il collaudo tecnico amministrativo con l'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, nei casi previsti dalla normativa;
- c) per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
- d) per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- e) per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- g) per il collaudo statico con il deposito del certificato.

Art. 9 - Modalità di pagamento degli incentivi

1. Gli incentivi per funzioni tecniche vengono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'80% e al termine delle prestazioni per il restante 20%.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi la struttura consortile preposta, previa verifica dell'attività svolta e appurato quindi il diritto alla liquidazione dei compensi in favore dei dipendenti, provvede al versamento delle relative risorse su un apposito capitolo

denominato "Fondo incentivi personale ASI" c/c n.2395328, la cui finalità attiene gli incentivi per funzioni tecniche, e da qui liquida i compensi spettanti ai soggetti beneficiari.

3. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche viene individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre PA sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione una volta riconosciuto, deve essere versato quale entrata nel suddetto capitolo denominato "Fondo incentivi personale ASI", la cui finalità attiene gli incentivi per funzioni tecniche appunto, e da qui liquidato ai soggetti beneficiari.
4. La stessa procedura deve essere eseguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la categoria e posizione economica di appartenenza.
6. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedono il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni a seguire.
7. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.

Art. 10 - Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del "Fondo incentivi personale ASI", è ridotto in caso di incrementi immotivati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non arrechino aumenti dei costi previsti nel quadro economico e/o danni per il Consorzio.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del direttore generale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dello 0,5% dell'importo spettante, fino al massimo del 5% del suddetto importo.
4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 5% dell'importo spettante e in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il direttore generale, sentito il responsabile dell'area tecnica, procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato.
5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

Art. 11 – Responsabilità civile, penalità per errori ed omissioni

1. Sono a carico dell'Ente le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati che svolgono direttamente le funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, come esplicitate all'art. 7, comma 1, del presente regolamento.
2. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si



rendano responsabili di gravi negligenze o gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'amministrazione ovvero per l'incremento dei costi contrattuali.

3. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui sopra è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché l'attivazione del contraddittorio.
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Ente procederà in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

Art. 12 - Perizie di variante e suppletive

1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal "Codice dei contratti pubblici", come da attestazione del responsabile unico del procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il "Fondo incentivi personale ASI", di cui al presente regolamento, sarà incrementato delle somme rinvenienti dal nuovo importo di perizia.
2. La liquidazione del relativo incremento del "Fondo incentivi personale ASI", in tal caso, viene effettuata, secondo le aliquote già definite, a tutti i soggetti aventi diritto, di cui all'art.3.

Art. 13 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali e/o regionali;
- b) il contratto collettivo nazionale della Federazione Italiana Consorzi ed Enti di Industrializzazione.

Art. 14 - Rinvio dinamico e revisione

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. L'eventuale revisione del presente regolamento avrà efficacia solo se rinveniente da nuova contrattazione decentrata integrativa.

Art. 15 - Trasparenza

Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi, verranno inviate apposite comunicazione al RPCT e alle OO.SS. secondo quanto previsto dal CCNL FICEI nonché verranno pubblicati i relativi incarichi nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente.

Art. 16 - Periodo transitorio

1. Gli incarichi attribuiti, con attività già espletate o in corso di esecuzione, sulla base di procedure bandite prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Codice dei contratti pubblici" e qualificati come incentivi per l'espletamento delle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113, comma 2 del medesimo codice, saranno comunque remunerati nel rigoroso rispetto dei limiti e parametri che la normativa - applicabile al tempo di tali situazioni - imponeva, con criteri di ripartizione del fondo previsti dalla contrattazione decentrata integrativa di cui al verbale sottoscritto in data 14 giugno 2013, protocollo ASI n.1130, e riportati nell'allegata tabella come "proposta di modifica ed integrazione".

2. In sede di prima applicazione, ai fini della verifica del superamento del tetto di cui all'art. 9, comma 8, gli incentivi saranno calcolati con riferimento al momento in cui è stata resa la prestazione.
3. Il presente regolamento ha efficacia dalla data della sua approvazione con delibera commissariale e non può incidere su eventuali contenziosi in corso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'h' followed by a vertical line extending downwards.